

Sentenza: 8 luglio 2010, n.246

Materia: procedimento di approvazione della legge di distacco territoriale di comuni da una regione e conseguente aggregazione ad un'altra ex art .132 Cost.
-obbligo di motivazione del mancato accoglimento dei pareri dei consigli regionali intervenuti nel procedimento

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente l'articolo 132 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Marche

Oggetto: legge 3 agosto 2009, n.117 (Distacco dei Comuni di Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità sollevata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Marche impugna la l.117/2009, nella sua interezza, per violazione dell'articolo 132 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

In particolare la ricorrente lamenta che nel procedimento di approvazione della legge in oggetto il parere reso, ai sensi della citata disposizione costituzionale, dall'assemblea legislativa delle Marche, in senso contrario al distacco territoriale dei comuni interessati, non risulta essere stato oggetto di sostanziale considerazione, per quanto risulta da atti ufficiali e conoscibili.

Si è, invece, verificata la semplice acquisizione del parere *de quo*, e ciò non consente, a parere della Regione ricorrente, *la sicura incidenza* sul procedimento legislativo che, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia, il parere stesso deve avere. Viceversa solo l'effettiva e sostanziale considerazione di esso nel corso del procedimento ed il formale riscontro di tale considerazione sono suscettibili di integrare il citato parametro di elaborazione giurisprudenziale.

L'avvocatura regionale sottolinea, infatti, come l'articolo 132 Cost. nel momento in cui prevede una forma speciale, aggravata, di approvazione e la previa espressione del parere, seppur non vincolante, dei consigli regionali interessati, richiede necessariamente che tali atti siano esaminati e sia dato conto dei motivi per cui, eventualmente, i pareri vengono disattesi e le soluzioni alternative al distacco non ritenute praticabili.

Ora, nel caso in esame, da nessun atto parlamentare risultano i motivi che hanno indotto le Camere a discostarsi dal parere contrario della Regione, e conseguentemente ad approvare la legge in oggetto.

Inoltre, lamenta ancora la ricorrente, l'assenza nel procedimento legislativo in esame di qualunque comunicazione da parte delle Camere, nei confronti della Regione Marche, in ordine alle risultanze dell'esame del parere da quest'ultima formulato, da luogo alla lesione di quel *minimum* di oneri di mutua informazione che deve caratterizzare le relazioni tra soggetti che intervengono in un medesimo ciclo funzionale e, in definitiva, alla violazione del principio di leale collaborazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, contesta sostanzialmente che la procedura delineata dall'art.132 Cost. richieda non solo l'acquisizione dei pareri dei consigli regionali ma anche *la motivazione* del superamento dei pareri stessi.

Secondo la difesa erariale le censure formulate dalla ricorrente sono poi infondate anche nel merito, poiché dall'esame dei lavori parlamentari risulta che il parere dell'assemblea legislativa marchigiana è stato effettivamente oggetto di valutazione anche se sono state ritenute prevalenti le ragioni che legittimavano il distacco.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la resistente rammenta come, per consolidata giurisprudenza costituzionale, questo non sia invocabile con riferimento all'esercizio della funzione legislativa.

La Corte Costituzionale accoglie le tesi della difesa erariale e giudica non fondata la questione di legittimità sollevata sulla legge in esame.

Secondo la Corte, la Regione Marche che colloca al centro della questione di costituzionalità l'assenza, nell'atto legislativo, dei motivi del superamento del parere regionale sul distacco territoriale, pone a carico del legislatore nazionale dei vincoli non previsti nell'iter ordinario di formazione delle leggi ed un aggravamento della procedura certamente non richiesto dall'articolo 132 che si assume violato.

Né, afferma la Corte, si può ritenere che tali ulteriori oneri procedurali integrino il parametro, di cui alla propria sentenza 334/2004, della *sicura incidenza* che i pareri regionali ex articolo 132 Cost. devono esercitare nell'ambito del procedimento.

Parimenti infondata è la censura relativa alla lesione del principio di leale collaborazione. Ove anche si aderisse, argomenta la Corte con toni fortemente dubbiosi, alla tesi della ricorrente volta a rivendicare la pertinenza del parametro costituzionale invocato all'esercizio della funzione legislativa, anche in questa astratta ipotesi la previsione di un onere di informazione, i cui contenuti non sono stati peraltro chiariti dalla ricorrente, gravante sulle Camere nei confronti del Consiglio regionale, si risolverebbe in un appesantimento della procedura di approvazione della legge, non giustificata da alcuna norma costituzionale.